



Bruxelles, 22.1.2016
COM(2016) 8 final

ANNEX 7

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO VII: Protocolli da 2 a 4, dichiarazioni e atto finale

PROTOCOLLO 2

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "merci": tutte le merci che rientrano nel campo di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione del presente accordo;
- b) "normativa doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nel territorio di una Parte, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte per l'attuazione del presente protocollo, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla normativa doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione del medesimo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una Parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una Parte sono state esportate legalmente nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state o potrebbero essere immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto che vengono o potrebbero venire usati in modo da fare legittimamente supporre che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla normativa doganale e che possano interessare l'altra Parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e, se del caso:
 - b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono inoltre ammesse le domande inoltrate per via elettronica.
2. Le domande formulate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine;
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente

disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da quest'ultima stabilite possono essere presenti:
 - a) negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
 - b) alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una Parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o
 - c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'UE.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un adeguato livello di protezione di tali dati. A tal fine le Parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale impiego.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Se una Parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Modifiche

Le Parti possono raccomandare al comitato per il commercio e lo sviluppo le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le Parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'UE.
4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
5. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 50 del presente accordo.

PROTOCOLLO 3

INDICAZIONI GEOGRAFICHE E COMMERCIO DI VINI E DI BEVANDE SPIRITOSE

RICORDANDO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino firmato a Paarl il 28 gennaio 2002 e l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, firmato a Paarl il 28 gennaio 2002;

ESSENDO PARTI dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002 e dell'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose a decorrere dal 28 gennaio 2002;

DESIDERANDO promuovere lo sviluppo delle indicazioni geografiche, definite come le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS;

RICONOSCENDO l'importanza rivestita per le loro economie dal settore delle bevande e la necessità di agevolare il commercio reciproco di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose,

ARTICOLO 1

Applicazione del protocollo

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano al Sud Africa e all'UE ("le Parti").
2. Qualsiasi altro Stato della SADC aderente all'APE può aderire al presente protocollo soltanto in relazione alle indicazioni geografiche inoltrando una domanda al comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose di cui all'articolo 13 del presente protocollo ("il comitato speciale").
3. Tale comitato può sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio congiunto proposte di modifica relative all'adesione al presente protocollo dello Stato della SADC aderente all'APE a norma dell'articolo 117 del presente accordo.

PARTE 1

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. La presente parte si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti rientranti nelle categorie di prodotti indicate nei titoli delle sezioni di cui all'allegato I del presente protocollo, originari dei territori delle Parti.
2. Le disposizioni della presente parte completano e precisano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali in vigore di

cui sono parti; pertanto nessuna disposizione della presente parte contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali.

3. Ai fini della presente parte, la definizione di "indicazione geografica" è compatibile con quella di cui all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 3

Protezione delle indicazioni geografiche stabilite

1. L'UE protegge le indicazioni geografiche del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
2. Il Sud Africa protegge le indicazioni geografiche dell'UE elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
3. Quando tutte le indicazioni geografiche dell'UE o del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo e individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità figura come "data di entrata in vigore" sono protette conformemente ai paragrafi 1 o 2, ciascuna Parte notifica all'altra che è stata applicata la protezione.

ARTICOLO 4

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente parte può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi il prodotto interessato conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente parte, l'utilizzo di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

ARTICOLO 5

Portata della protezione

1. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 elencate nell'allegato I del presente protocollo nonché quelle aggiunte a norma dell'articolo 7 del presente protocollo sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, compresi:
 - l'uso connesso a un'indicazione della vera origine del prodotto in questione;
 - l'uso in una traduzione, trascrizione o traslitterazione;
 - l'uso con termini quali "specie", "tipo", "genere", "imitazione", "metodo" o altri termini o espressioni simili;

- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali di un prodotto simile figurante sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l'impiego, per il condizionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto simile.
2. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nei territori delle Parti.
 3. Il presente protocollo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
 4. Qualora, nel contesto di negoziati con terzi, il Sud Africa o l'UE proponga di proteggere un'indicazione geografica di detti terzi e tale denominazione sia omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.
 5. Nessuna disposizione della presente parte obbliga il Sud Africa o l'UE a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, il Sud Africa e l'UE se ne danno reciproca notifica.

ARTICOLO 6

Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi

1. Le Parti rifiutano o invalidano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo e relativo allo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato. In caso di invalidamento, l'autorità competente di una Parte può disporre che sia effettuato soltanto a seguito di una domanda debitamente presentata da una parte interessata nel modo prescritto dalla legislazione applicabile.
2. Per le indicazioni geografiche che figurano nell'allegato I del presente protocollo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data di priorità indicata nell'allegato I del presente protocollo, ferma restando la validità continua, per un marchio precedente alla suddetta data, dei diritti di priorità che si applicavano nel territorio di una Parte immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente protocollo.
3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 7 del presente protocollo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data in cui una Parte riceve una domanda di protezione di un'indicazione geografica presentata dall'altra Parte, purché detta indicazione geografica sia successivamente protetta dalla Parte destinataria della domanda.
4. La protezione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 5 del presente protocollo non pregiudica la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso

in buona fede nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica è determinata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche figuranti nell'allegato I del presente protocollo e ivi individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità è la "data di entrata in vigore", un marchio richiesto tra la data di pubblicazione, per osservazioni o opposizione, di tale indicazione geografica e la data di entrata in vigore del presente protocollo, che dia luogo a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo si presume essere stato richiesto in malafede.

ARTICOLO 7

Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione

1. Il Sud Africa e l'UE possono aggiungere indicazioni geografiche agli elenchi di cui all'allegato I del presente protocollo conformemente alle procedure stabilite all'articolo 13 del presente protocollo.
2. All'elenco di cui all'allegato I del presente protocollo non può essere aggiunta una denominazione che sul territorio di una delle Parti sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale, incluse le varietà di uva, o di una razza animale e possa pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto, o che comprenda interamente un termine generico utilizzato per un prodotto simile.
3. Se un'indicazione geografica di cui all'articolo 3 o all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica protetta o che è oggetto di una proposta di protezione nel territorio della Parte interessata:
 - a) la protezione è accordata a ciascuna indicazione purché sia stata usata in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione;
 - b) fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, il Sud Africa e l'UE stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori;
 - c) una denominazione omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è protetta, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
4. Il Sud Africa e l'UE non sono tenuti a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto in questione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, le Parti proteggono un'indicazione geografica anche qualora esista un marchio precedente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente protocollo.

6. Al fine di sviluppare le indicazioni geografiche in Sud Africa, tale paese può presentare fino a trenta (30) denominazioni con priorità di protezione a norma dell'articolo 13 del presente protocollo. L'UE sottometta quanto prima tali domande alle proprie procedure interne.

ARTICOLO 8

Attuazione della protezione

1. Le Parti attuano la protezione prevista agli articoli da 3 a 7 del presente protocollo mediante idonee misure amministrative adottate dalle pubbliche autorità e istanze giuridiche predisposte, istituite a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna Parte. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
2. Le leggi nazionali e regionali che prevedano meccanismi di attuazione equivalenti a quelli applicabili per fini comparabili di etichettatura, produzione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono considerate conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Cooperazione nella gestione delle indicazioni geografiche

1. L'UE e il Sud Africa si comunicano reciprocamente, e possono rendere pubblici, i disciplinari dei prodotti o una sintesi degli stessi nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette a norma della presente parte.
2. Le indicazioni geografiche protette a norma della presente parte possono essere annullate soltanto dalla Parte del cui territorio il prodotto è originario.
3. Eventuali questioni attinenti al disciplinare di una denominazione protetta sono trattate in sede di comitato speciale. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente parte è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della Parte del cui territorio è originario il prodotto.
4. Le disposizioni della presente parte non pregiudicano il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica a norma della pertinente legislazione del Sud Africa o dell'UE.

PARTE 2

COMMERCIO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE

ARTICOLO 10

Campo di applicazione e settori interessati

La presente parte si applica ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose che rientrano nelle voci 2204 e 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di seguito denominata "Sistema armonizzato", firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

ARTICOLO 11

Pratiche enologiche

1. L'UE autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari del Sud Africa e prodotti in conformità:
 - a) alle definizioni del prodotto autorizzate in Sud Africa dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo,
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate in Sud Africa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo o altrimenti approvate dall'autorità competente per l'uso nei vini destinati all'esportazione, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, di seguito denominata "OIV",
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle Parti alle condizioni di cui alla sezione A1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.
2. Il Sud Africa autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari dell'UE e prodotti in conformità:
 - a) alle definizioni del prodotto autorizzate nell'UE dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo,
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'Unione europea, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'OIV,
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle Parti alle condizioni di cui alla sezione B1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.
3. Le Parti possono decidere congiuntamente, mediante modifica dell'allegato II del presente protocollo, di aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle definizioni dei prodotti nonché alle pratiche enologiche e alle restrizioni. Tali decisioni sono adottate dal comitato speciale conformemente alle proprie procedure.
4. Per quanto riguarda le pratiche enologiche, le Parti ribadiscono gli impegni presi nel quadro dell'OMC in relazione al trattamento nazionale e al principio della nazione più favorita, tenuto conto in particolare dei loro impegni a norma dell'articolo 40 del presente accordo.

ARTICOLO 12

Certificazione dei vini e delle bevande spiritose

1. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dal Sud Africa e immessi sul mercato nell'UE, la documentazione e la certificazione che l'Unione europea può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione A2 dell'allegato II del presente protocollo.
2. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dall'UE e immessi sul mercato nel Sud Africa, la documentazione e la certificazione che l'Unione europea

può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione B2 dell'allegato II del presente protocollo.

PARTE 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 13

Comitato speciale

1. Le Parti istituiscono un comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, al fine di monitorare l'evoluzione del presente protocollo, intensificare la cooperazione, scambiare informazioni, segnatamente disciplinari dei prodotti, o sintesi degli stessi, e migliorare il dialogo sulle indicazioni geografiche.
2. Le Parti restano in contatto, attraverso il comitato speciale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente protocollo. In particolare le Parti garantiscono una tempestiva notifica reciproca delle modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari relative alle materie disciplinate dal presente protocollo che hanno un impatto sui prodotti oggetto di scambi reciproci.
3. Il comitato speciale provvede al corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
4. In deroga all'articolo 117 del presente accordo, il comitato speciale può decidere di modificare gli allegati del presente protocollo, compresi i settori di cooperazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Il comitato speciale decide il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 14

Cooperazione e prevenzione delle controversie

1. Le Parti cooperano nei settori riguardanti le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda:
 - a) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura dei vini;
 - b) uso delle varietà di uve nella vinificazione e indicazione di queste ultime nell'etichettatura;
 - c) uso di menzioni tradizionali nell'etichettatura dei vini;
 - d) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura delle bevande spiritose;
 - e) questioni di reciproco interesse relative ai prodotti classificati alla voce del SA 2205;
 - f) questioni relative all'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo.
2. Le disposizioni di cui alla parte III del presente accordo si applicano a ogni pertinente questione attinente al presente protocollo, purché i riferimenti alle Parti riguardino solamente le Parti del presente protocollo e i riferimenti al comitato per il commercio e lo sviluppo siano intesi come riferimenti al comitato speciale.

ARTICOLO 15

Norme applicabili

Salvo disposizione contraria prevista dal presente protocollo o dall'accordo, l'importazione e la commercializzazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, oggetto di scambi tra le Parti, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte importatrice.

ARTICOLO 16

Applicazione di alcune concessioni in materia di accesso al mercato

Fatto salvo l'articolo 113, paragrafo 5, del presente accordo, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 6, del medesimo, le concessioni in materia di accesso al mercato agricolo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, del presente accordo che sono contrassegnate da un asterisco (*) nelle tariffe doganali che figurano negli ALLEGATI I e II del presente accordo, sono accordate unicamente alla Parte che presenta la notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'altra Parte ha ricevuto tale notifica.

ARTICOLO 17

Relazione con altri accordi

1. Gli accordi del 2002 in forma di scambio di lettere concernenti l'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e il Sud Africa sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono abrogati.
2. Per quanto riguarda l'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC:
 - a) le disposizioni relative alla protezione delle denominazioni "porto" e "sherry" di cui al presente protocollo non pregiudicano l'applicazione dei punti da 1 a 4 inclusi in tale allegato;
 - b) Al punto 6, la frase "La prestazione dell'assistenza avrà inizio con l'entrata in vigore dell'accordo sui vini e alcolici" è sostituita dalla frase "La prestazione dell'assistenza avrà inizio alla data di entrata in vigore del protocollo 3 sulle indicazioni geografiche e sul commercio di vini e bevande spiritose del presente accordo".

ARTICOLO 18

Misure transitorie

I prodotti che, alla data di entrata in vigore, sono stati prodotti, descritti e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle Parti e ai loro obblighi bilaterali reciproci, ma secondo modalità vietate dal presente protocollo possono essere commercializzati:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di tre (3) anni;
- b) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

ARTICOLO 19

Disposizioni finali

1. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante del medesimo.
2. Se, in conformità all'articolo 113 del presente accordo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria, i riferimenti alla data di entrata in vigore si intendono come fatti alla data dell'applicazione provvisoria del presente accordo tra il Sud Africa e l'UE.
3. Il presente protocollo ha durata indeterminata. Può essere abrogato di comune accordo tra le Parti o in seguito all'abrogazione del presente accordo.

Allegato I del protocollo 3

Elenco delle indicazioni geografiche del Sud Africa e dell'UE

Nota i):

Nel presente allegato le diverse versioni di ciascuna voce di un'indicazione geografica sono separate da una barra obliqua preceduta e seguita da uno spazio (" / ").

Nota ii):

1. Le Parti cooperano nella fornitura di informazioni sulle indicazioni geografiche protette. La documentazione può essere richiesta al fine di consentire a una Parte di adempiere ai suoi obblighi di dovuta diligenza o esclusivamente a fini informativi. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'obbligo di fornire una documentazione sintetica non pregiudica la protezione di un'indicazione geografica.
2. La documentazione presentata deve dimostrare che le denominazioni soddisfino i criteri per costituire un'indicazione geografica ai sensi del terzo considerando del presente protocollo, vale a dire che l'indicazione identifica un prodotto come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, e che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
3. In considerazione della necessità di reperire la documentazione necessaria a una Parte per ottemperare agli obblighi di dovuta diligenza, le Parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nella produzione, nella presentazione e nell'accettazione della documentazione. Le Parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di dovuta diligenza rapidamente e in maniera oggettiva.

Sezione A

Indicazioni geografiche del Sud Africa

Sezione A.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Infusione	Honeybush / Heuningbos / Honeybush tea / Heuningbos tee	data di entrata in vigore
2	Sud Africa	Infusione	Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch	data di entrata in vigore
3	Sud Africa	Carni	Karoo meat of origin	data di entrata in vigore

Sezione A.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	-	-	-

Sezione A.3. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Agterkliphoogte	1.2.2002
2	Sud Africa	Bamboesbaai / Bamboo Bay	1.2.2002
3	Sud Africa	Banghoek	data di entrata in vigore
4	Sud Africa	Boberg	1.2.2002
5	Sud Africa	Boesmansrivier / Boesmans River	1.2.2002
6	Sud Africa	Bonnievale	1.2.2002
7	Sud Africa	Bot River	data di entrata in vigore
8	Sud Africa	Bottelary	1.2.2002
9	Sud Africa	Breede River Valley	1.2.2002
10	Sud Africa	Breedekloof	data di entrata in vigore
11	Sud Africa	Buffeljags	1.2.2002
12	Sud Africa	Calitzdorp	1.2.2002
13	Sud Africa	Cape Agulhas	data di entrata in vigore
14	Sud Africa	Cape Point	1.2.2002
15	Sud Africa	Cape South Coast	data di entrata in vigore
16	Sud Africa	Cederberg	1.2.2002
17	Sud Africa	Lower Orange River / Central Orange River	1.2.2002
18	Sud Africa	Ceres Plateau	data di entrata in vigore
19	Sud Africa	Citrusdal Mountain	data di entrata in

			vigore
20	Sud Africa	Citrusdal Valley	data di entrata in vigore
21	Sud Africa	Coastal Region	1.2.2002
22	Sud Africa	Constantia	1.2.2002
23	Sud Africa	Darling	1.2.2002
24	Sud Africa	Devon Valley	1.2.2002
25	Sud Africa	Douglas	1.2.2002
26	Sud Africa	Durbanville	1.2.2002
27	Sud Africa	Eastern Cape	data di entrata in vigore
28	Sud Africa	Eilandia	1.2.2002
29	Sud Africa	Elandskloof	data di entrata in vigore
30	Sud Africa	Elgin	1.2.2002
31	Sud Africa	Elim	1.2.2002
32	Sud Africa	Franschhoek Valley / Franschhoek	1.2.2002
33	Sud Africa	Goudini	1.2.2002
34	Sud Africa	Greyton	data di entrata in vigore
35	Sud Africa	Groenekloof	1.2.2002
36	Sud Africa	Hartswater	1.2.2002
37	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Ridge	data di entrata in vigore
38	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
39	Sud Africa	Herbertsdale	1.2.2002
40	Sud Africa	Hex River Valley	data di entrata in vigore
41	Sud Africa	Hoopsvrivier / Hoops River	1.2.2002
42	Sud Africa	Hout Bay	data di entrata in vigore
43	Sud Africa	Jonkershoek Valley	1.2.2002
44	Sud Africa	Klaasvoogds	1.2.2002
45	Sud Africa	Klein Karoo	1.2.2002
46	Sud Africa	Klein River	data di entrata in vigore
47	Sud Africa	Koekenaap	1.2.2002
48	Sud Africa	Kwazulu-Natal	data di entrata in vigore
49	Sud Africa	Lamberts Bay	data di entrata in vigore
50	Sud Africa	Langeberg-Garcia	data di entrata in vigore
51	Sud Africa	Le Chasseur	1.2.2002
52	Sud Africa	Limpopo	data di entrata in vigore
53	Sud Africa	Lutzville Valley	1.2.2002
54	Sud Africa	Malgas	data di entrata in

			vigore
55	Sud Africa	Malmesbury	1.2.2002
56	Sud Africa	McGregor	1.2.2002
57	Sud Africa	Montagu	1.2.2002
58	Sud Africa	Napier	data di entrata in vigore
59	Sud Africa	Northern Cape	data di entrata in vigore
60	Sud Africa	Nuy	1.2.2002
61	Sud Africa	Olifants River	1.2.2002
62	Sud Africa	Outeniqua	data di entrata in vigore
63	Sud Africa	Overberg	1.2.2002
64	Sud Africa	Paarl	1.2.2002
65	Sud Africa	Papegaaiberg	1.2.2002
66	Sud Africa	Philadelphia	data di entrata in vigore
67	Sud Africa	Piekenierskloof	1.2.2002
68	Sud Africa	Plettenberg Bay	data di entrata in vigore
69	Sud Africa	Polkadraai Hills	data di entrata in vigore
70	Sud Africa	Prince Albert Valley	1.2.2002
71	Sud Africa	Riebeeckberg	1.2.2002
72	Sud Africa	Rietrivier FS	1.2.2002
73	Sud Africa	Robertson	1.2.2002
74	Sud Africa	Scherpenheuvel	1.2.2002
75	Sud Africa	Simonsberg-Paarl	1.2.2002
76	Sud Africa	Simonsberg-Stellenbosch	1.2.2002
77	Sud Africa	Slanghoek	1.2.2002
78	Sud Africa	Spruitdrift	1.2.2002
79	Sud Africa	St Francis Bay	data di entrata in vigore
80	Sud Africa	Stanford Foothills	data di entrata in vigore
81	Sud Africa	Stellenbosch	1.2.2002
82	Sud Africa	Stilbaai East	data di entrata in vigore
83	Sud Africa	Stormsvlei	1.2.2002
84	Sud Africa	Sunday's Glen	data di entrata in vigore
85	Sud Africa	Sutherland-Karoo	data di entrata in vigore
86	Sud Africa	Swartberg	1.2.2002
87	Sud Africa	Swartland	1.2.2002
88	Sud Africa	Swellendam	1.2.2002
89	Sud Africa	Theewater	data di entrata in vigore
90	Sud Africa	Tradouw	1.2.2002

91	Sud Africa	Tradouw Highlands	data di entrata in vigore
92	Sud Africa	Tulbagh	1.2.2002
93	Sud Africa	Tygerberg	1.2.2002
94	Sud Africa	Upper Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
95	Sud Africa	Upper Langkloof	data di entrata in vigore
96	Sud Africa	Vinkrivier / Vink River	1.2.2002
97	Sud Africa	Voor Paardeberg	data di entrata in vigore
98	Sud Africa	Vredendal	1.2.2002
99	Sud Africa	Walker Bay	1.2.2002
100	Sud Africa	Wellington	1.2.2002
101	Sud Africa	Western Cape	data di entrata in vigore
102	Sud Africa	Worcester	1.2.2002

Sezione A.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	-	-	-

Sezione B

Indicazioni geografiche dell'Unione europea

Sezione B.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Žatecký chmel	data di entrata in vigore
2	Danimarca	Formaggi	Danablu	data di entrata in vigore
3	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Hopfen aus der Hallertau	data di entrata in vigore
4	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tettnanger Hopfen	data di entrata in vigore
5	Germania	Prodotti a base di carne	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	data di entrata in vigore
6 ¹	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas	data di entrata in vigore
7	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς / Fassolia Gigantes Elefantas Kastorias	data di entrata in vigore
8 ²	Grecia	Formaggi	Φέτα / Feta	data di entrata in vigore
9	Grecia	Formaggi	Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis	data di entrata in vigore
10	Grecia	Olio di oliva	Καλαμάτα / Kalamata	data di entrata in vigore
11	Grecia	Formaggi	Κασέρι / Kasserli	data di entrata in vigore
12	Grecia	Formaggi	Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera	data di entrata in vigore
13	Grecia	Olio di oliva	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolymbvari Chanion Kritis	data di entrata in vigore

¹ Le denominazioni della varietà "Kalamon" e "Kalamata" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

² I formaggi tutelati dalla denominazione "Feta" utilizzata in conformità al presente protocollo possono essere immessi sul mercato del Sud Africa alle seguenti condizioni:

- protezione del feta di origine greca;
- coesistenza di marchi anteriori, istituiti da un uso precedente o in forza della *common law*, o registrati in conformità al diritto sudafricano;
- per gli altri utilizzatori, uso di designazioni quali "South African Feta", "Feta-Style" o "Feta-Type";
- introduzione, entro un termine di cinque (5) anni, di requisiti in materia di etichettatura applicabili a tutti gli usi del "feta": i) requisiti relativi al paese di origine ii) requisiti di etichettatura relativi agli animali dai quali si ottiene il latte; e iii) designazione dei prodotti non tutelati da un'indicazione geografica, eccettuati quelli identificati per la coesistenza come "South African Feta", "Feta-Style" o "Feta-Type" ed equivalenti in altre lingue sudafricane.

14	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia Amfissis	data di entrata in vigore
15	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Korinthiaki Stafida Vostitsa	data di entrata in vigore
16	Grecia	Altri prodotti (spezie, ecc.)	Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis	data di entrata in vigore
17	Grecia	Olio di oliva	Λακωνία / Lakonia	data di entrata in vigore
18	Grecia	Gomme e resine naturali	Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou	data di entrata in vigore
19	Grecia	Olio di oliva	Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis	data di entrata in vigore
20	Spagna	Olio di oliva	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	data di entrata in vigore
21	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	data di entrata in vigore
22	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Bajo Aragón	data di entrata in vigore
23	Spagna	Formaggi	Arzúa-Ulloa	data di entrata in vigore
24	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Azafrán de la Mancha	data di entrata in vigore
25	Spagna	Olio di oliva	Baena	data di entrata in vigore
26 ³	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	data di entrata in vigore
27	Spagna	Prodotti a base di carne	Dehesa de Extremadura	data di entrata in vigore
28	Spagna	Prodotti a base di carne	Guijuelo	data di entrata in vigore
29	Spagna	Formaggi	Idiazábal	data di entrata in vigore
30	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Huelva	data di entrata in vigore
31	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Teruel	data di entrata in vigore
32	Spagna	Dolciumi	Jijona	data di entrata in vigore
33	Spagna	Olio di oliva	Les Garrigues	data di entrata in vigore
34	Spagna	Formaggi	Mahón-Menorca	data di entrata in vigore

³ Le denominazioni della varietà contenenti o costituite da "Valencia" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

35	Spagna	Olio di oliva	Priego de Córdoba	data di entrata in vigore
36	Spagna	Formaggi	Queso Manchego	data di entrata in vigore
37	Spagna	Prodotti a base di carne	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	data di entrata in vigore
38	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cádiz	data di entrata in vigore
39	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cazorla	data di entrata in vigore
40	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Segura	data di entrata in vigore
41	Spagna	Olio di oliva	Sierra Mágina	data di entrata in vigore
42	Spagna	Olio di oliva	Siurana	data di entrata in vigore
43	Spagna	Prodotti a base di carne	Sobrasada de Mallorca	data di entrata in vigore
44	Spagna	Prodotti di panetteria	Turrón de Alicante	data di entrata in vigore
45	Francia	Formaggi	Brie de Meaux	data di entrata in vigore
46	Francia	Formaggi	Camembert de Normandie	data di entrata in vigore
47	Francia	Prodotti a base di carne	Canard à foie gras du Sud- Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	data di entrata in vigore
48	Francia	Formaggi	Comté	data di entrata in vigore
49	Francia	Formaggi	Emmental de Savoie	data di entrata in vigore
50	Francia	Olio di oliva	Huile d'olive de Haute- Provence	data di entrata in vigore
51	Francia	Olio essenziale	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	data di entrata in vigore
52	Francia	Prodotto della pesca	Huîtres Marennes Oléron	data di entrata in vigore
53	Francia	Prodotti a base di carne	Jambon de Bayonne	data di entrata in vigore
54	Francia	Formaggi	Mont d'Or / Vacherin du Haut-Doubs	data di entrata in vigore
55	Francia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	data di entrata in vigore
56	Francia	Formaggi	Reblochon / Reblochon de Savoie	data di entrata in vigore
57	Francia	Formaggi	Roquefort	data di entrata in vigore
58	Italia	Salse	Aceto Balsamico di Modena	data di entrata

				in vigore
59	Italia	Salse	Aceto balsamico tradizionale di Modena	data di entrata in vigore
60	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Arancia Rossa di Sicilia	data di entrata in vigore
61	Italia	Formaggi	Asiago	data di entrata in vigore
62	Italia	Prodotti a base di carne	Bresaola della Valtellina	data di entrata in vigore
63	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Capperi di Pantelleria	data di entrata in vigore
64	Italia	Prodotti a base di carne	Cotechino di Modena	data di entrata in vigore
65	Italia	Formaggi	Fontina	data di entrata in vigore
66	Italia	Formaggi	Gorgonzola	data di entrata in vigore
67	Italia	Formaggi	Grana Padano	data di entrata in vigore
68	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	data di entrata in vigore
69	Italia	Prodotti a base di carne	Mortadella Bologna	data di entrata in vigore
70	Italia	Formaggi	Mozzarella di Bufala Campana	data di entrata in vigore
71	Italia	Formaggi	Parmigiano Reggiano	data di entrata in vigore
72	Italia	Formaggi	Pecorino Romano	data di entrata in vigore
73	Italia	Formaggi	Pecorino Sardo	data di entrata in vigore
74	Italia	Formaggi	Pecorino Toscano	data di entrata in vigore
75	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pomodoro di Pachino	data di entrata in vigore
76	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Modena	data di entrata in vigore
77	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Parma	data di entrata in vigore
78	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di San Daniele	data di entrata in vigore
79	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto Toscano	data di entrata in vigore
80	Italia	Formaggi	Provolone Valpadana	data di entrata in vigore
81	Italia	Prodotti a base	Speck Alto Adige / Südtiroler	data di entrata

		di carne	Markenspeck / Südtiroler Speck	in vigore
82	Italia	Formaggi	Taleggio	data di entrata in vigore
83	Italia	Olio di oliva	Toscana	data di entrata in vigore
84	Italia	Olio di oliva	Veneto Valpolicella / Veneto Euganei e Berici / Veneto del Grappa	data di entrata in vigore
85	Italia	Prodotti a base di carne	Zampone Modena	data di entrata in vigore
86	Cipro	Prodotti di panetteria	Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou	data di entrata in vigore
87	Ungheria	Prodotti a base di carne	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	data di entrata in vigore
88	Paesi Bassi	Formaggi	Edam Holland	data di entrata in vigore
89	Paesi Bassi	Formaggi	Gouda Holland	data di entrata in vigore
90	Austria	Formaggi	Tiroler Bergkäse	data di entrata in vigore
91	Austria	Prodotti a base di carne	Tiroler Speck	data di entrata in vigore
92	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ananás dos Açores / São Miguel	data di entrata in vigore
93	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Moura	data di entrata in vigore
94	Portogallo	Olio di oliva	Azeite do Alentejo Interior	data di entrata in vigore
95	Portogallo	Olio di oliva	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	data di entrata in vigore
96	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Trás-os-Montes	data di entrata in vigore
97	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Norte Alentejano	data di entrata in vigore
98	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Ribatejo	data di entrata in vigore
99	Portogallo	Prodotti a base di carne	Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais	data di entrata in vigore
100	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pêra Rocha do Oeste	data di entrata in vigore
101	Portogallo	Prodotti a base di carne	Presunto de Barrancos	data di entrata in vigore
102	Portogallo	Formaggi	Queijo S. Jorge	data di entrata in vigore
103	Portogallo	Formaggi	Queijo Serra da Estrela	data di entrata in vigore

104	Portogallo	Prodotti a base di carne	Salpicão de Vinhais	data di entrata in vigore
105	Regno Unito	Formaggi	White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	data di entrata in vigore

Sezione B.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	České pivo	data di entrata in vigore
2	Repubblica ceca	Českobudějovické pivo	data di entrata in vigore
3	Germania	Bayerisches Bier	data di entrata in vigore
4	Germania	Bremer Bier	data di entrata in vigore
5	Germania	Münchener Bier	data di entrata in vigore

Sezione B.1. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Germania	Franken	1.2.2002
2	Germania	Mittelrhein	1.2.2002
3	Germania	Moselle	1.2.2002
4	Germania	Rheingau	1.2.2002
5	Germania	Rheinhessen	1.2.2002
6	Grecia	Αμύνταιο / Amynteo	data di entrata in vigore
7	Grecia	Κρήτη / Crete	data di entrata in vigore
8	Grecia	Μακεδονία / Macedonia	data di entrata in vigore
9	Grecia	Μαντινεία / Mantinia	data di entrata in vigore
10	Grecia	Νάουσα / Naoussa	data di entrata in vigore
11	Grecia	Νεμέα / Nemea	data di entrata in vigore
12	Grecia	Πελοπόννησος / Peloponnese	data di entrata in vigore
13 ⁴	Grecia	Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki	data di entrata in vigore

⁴ In Sud Africa, tale prodotto è classificato come "flavoured grape liquor".

14	Grecia	Ρόδος / Rhodes	data di entrata in vigore
15	Grecia	Σάμος / Samos	data di entrata in vigore
16	Grecia	Σαντορίνη / Santorini	data di entrata in vigore
17	Grecia	Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada	data di entrata in vigore
18	Grecia	Θράκη / Thrace	data di entrata in vigore
19	Spagna	Cataluña	data di entrata in vigore
20	Spagna	Cava	1.2.2002
21	Spagna	Empordà	data di entrata in vigore
22	Spagna	Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry	2.2.1659
23	Spagna	Jumilla	1.2.2002
24	Spagna	La Mancha	1.2.2002
25	Spagna	Málaga	1.2.2002
26	Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	1.2.2002
27	Spagna	Navarra	1.2.2002
28	Spagna	Penedès	1.2.2002
29	Spagna	Priorat	1.2.2002
30	Spagna	Rías Baixas	1.2.2002
31	Spagna	Ribera del Duero	1.2.2002
32	Spagna	Rioja	1.2.2002
33	Spagna	Rueda	1.2.2002
34	Spagna	Somontano	1.2.2002
35	Spagna	Toro	1.2.2002
36	Spagna	Utiel-Requena	1.2.2002
37	Spagna	Valdepeñas	1.2.2002
38	Spagna	Valenza	1.2.2002
39	Francia	Alsace	1.2.2002
40	Francia	Anjou	1.2.2002
41	Francia	Beaujolais	1.2.2002
42	Francia	Beaune / Côte de Beaune	1.2.2002
43	Francia	Bordeaux	1.2.2002
44	Francia	Bourgogne	1.2.2002
45	Francia	Cahors	1.2.2002
46	Francia	Chablis	1.2.2002
47	Francia	Chambertin	1.2.2002
48	Francia	Champagne	26.6.1935
49	Francia	Châteauneuf-du-Pape	1.2.2002
50	Francia	Clos de Vougeot	1.2.2002
51	Francia	Corton	1.2.2002
52	Francia	Côte Rôtie	1.2.2002
53	Francia	Côtes de Provence	1.2.2002
54	Francia	Côtes-du-Rhône	1.2.2002

55	Francia	Côtes du Roussillon	1.2.2002
56	Francia	Graves / Graves de Vayres	1.2.2002
57	Francia	Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage / Hermitage / l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	1.2.2002
58	Francia	Languedoc	1.2.2002
59	Francia	Margaux	1.2.2002
60	Francia	Médoc / Haut-Médoc	1.2.2002
61	Francia	Meursault	1.2.2002
62	Francia	Montrachet	1.2.2002
63	Francia	Moselle	1.2.2002
64	Francia	Musigny	1.2.2002
65	Francia	Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits- Villages	1.2.2002
66	Francia	Pays d'Oc	1.2.2002
67	Francia	Pessac-Léognan	1.2.2002
68	Francia	Pomerol	1.2.2002
69	Francia	Pommard	1.2.2002
70	Francia	Quincy	1.2.2002
71	Francia	Romanée Conti	1.2.2002
72	Francia	Saint-Estèphe	1.2.2002
73	Francia	Saint-Émilion	1.2.2002
74	Francia	Saint-Julien	1.2.2002
75	Francia	Sancerre	1.2.2002
76	Francia	Sauternes	1.2.2002
77	Francia	Touraine	1.2.2002
78	Francia	Val de Loire	1.2.2002
79	Francia	Volnay	1.2.2002
80	Italia	Asti	1.2.2002
81	Italia	Barbaresco	1.2.2002
82	Italia	Bardolino / Bardolino Superiore	1.2.2002
83	Italia	Barolo	1.2.2002
84	Italia	Brachetto d'Acqui / Acqui	1.2.2002
85	Italia	Brunello di Montalcino	1.2.2002
86	Italia	Campania	1.2.2002
87	Italia	Chianti	1.2.2002
88	Italia	Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco	data di entrata in vigore
89	Italia	Alba	1.2.2002
90	Italia	Franciacorta	1.2.2002
91	Italia	Lambrusco di Sorbara	1.2.2002
92	Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	1.2.2002
93	Italia	Vino di Marsala	1.2.2002
94	Italia	Montepulciano d'Abruzzo	1.2.2002
95	Italia	Sicilia	1.2.2002
96	Italia	Soave	1.2.2002
97	Italia	Toscana / Toscana	1.2.2002
98	Italia	Valpolicella	1.2.2002

99	Italia	Veneto	1.2.2002
100	Italia	Vino Nobile di Montepulciano	1.2.2002
101	Cipro	Κουμανδάρια / Commandaria	data di entrata in vigore
102	Cipro	Πάφος / Pafos	data di entrata in vigore
103	Ungheria	Tokaj / Tokaji	data di entrata in vigore
104	Portogallo	Alentejo	1.2.2002
105	Portogallo	Algarve	1.2.2002
106	Portogallo	Bairrada	1.2.2002
107	Portogallo	Dão	1.2.2002
108	Portogallo	Douro	1.2.2002
109	Portogallo	Lisboa	data di entrata in vigore
110	Portogallo	Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	1.2.2002
111	Portogallo	Moscatel de Setúbal	1.2.2002
112	Portogallo	Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	2.2.1659
113	Portogallo	Tejo	data di entrata in vigore
114	Portogallo	Vinho Verde	1.2.2002
115	Romania	Cotești	data di entrata in vigore
116	Romania	Cotnari	data di entrata in vigore
117	Romania	Dealul Mare	data di entrata in vigore
118	Romania	Murfatlar	data di entrata in vigore
119	Romania	Târnave	data di entrata in vigore
120	Slovacchia	Vinohradnícka oblas' Tokaj	data di entrata in vigore

Sezione B.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Irlanda	Irish Cream	1.2.2002
2	Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha	1.2.2002

		Eireannach / Irish Whisky	
3	Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	1.2.2002
4	Spagna	Brandy de Jerez	1.2.2002
5	Spagna	Pacharán Navarro	1.2.2002
6	Francia	Armagnac	1.2.2002
7	Francia	Calvados	1.2.2002
8	Francia	Cognac	1.2.2002
9	Francia	Rhum de la Martinique	1.2.2002
10	Italia	Grappa	1.2.2002
11	Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	data di entrata in vigore
12	Più di un (1) paese: Ungheria e Austria	Pálinka	data di entrata in vigore
13	Ungheria	Törkölypálinka	data di entrata in vigore
14	Austria	Inländerrum	data di entrata in vigore
15	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	1.2.2002
16	Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	data di entrata in vigore
17	Finlandia	Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka	1.2.2002
18	Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	1.2.2002
19	Regno Unito	Scotch Whisky	1.2.2002
20	Più di un paese: Belgio, Germania, Austria	Korn / Kornbrand	1.2.2002
21	Più di un paese: Grecia, Cipro	Ούζο / Ouzo	1.2.2002

Allegato II del protocollo 3

Importazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose originari del Sud Africa e dell'UE

Sezione A

Prodotti originari del Sud Africa

Sezione A.1 Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo

Ai fini dell'articolo 11 e dell'allegato II, sezione A.1, lettera a), del presente protocollo, il termine "definizione dei prodotti" non comprende i metodi di produzione o le pratiche enologiche e le restrizioni di cui alle lettere b) e c).

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini liquorosi, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti

Legge: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989), modificata da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008):

– sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012:

– sezioni 1, 3, 4 e 5,

– tabella 2.

Sistema dei vini di origine: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012:

– sezione 1,

– sezioni da 8 a 14N compresa,

– sezione 20.

b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni

Legge: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989), modificato da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008), comprese le modifiche successive:

– sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

– sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 e 32,

– sezioni 1, 2, 6, 7 e 13,

Sistema dei vini di origine: *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

– sezioni 17 e 20,

- tabelle 1, 2 e 4.
- c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari
- 1. Agar-agar.

L'agar-agar può essere utilizzato su base temporanea, in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*].

- 2. Mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate definite nelle disposizioni regolamentari del Sud Africa, fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo. [Tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*].

- 3. Aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

- 4. Perossido di idrogeno

L'uso del perossido di idrogeno di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*] è limitato al succo di uva, al concentrato di uve o al mosto di uve.

- 5. Acido tartarico

L'uso dell'acido tartarico per l'acidificazione di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) – *Regulations*], è autorizzato purché il tenore iniziale di acidità non sia aumentato di oltre 4,0 g/l, espresso in acido tartarico.

Sezione A.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) L'Unione europea autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.
- b) L'Unione europea si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio del Sud Africa a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) L'Unione europea autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione B

Prodotti originari dell'Unione europea

Sezione B.1. Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente protocollo

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini fortificati, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

- a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti
- i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 78 80, 81, 83 e 91 e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
 - ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 2 e gli allegati II e III di tale regolamento.
 - iii) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di tale regolamento.
- b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni
- i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 80, 83 e 91 e all'allegato VIII, parti I e II, di tale regolamento, comprese le successive modifiche.
 - ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), comprese le successive modifiche.
- c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari
1. Solfato di calcio
Il solfato di calcio può essere utilizzato per il "vino generoso de licor", con un tenore limitato a 2,5 g/l espresso in solfato di potassio nel prodotto finale (parte A, punto 2, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 606/2009).
 2. Carbossimetilcellulosa (CMC)
La carbossimetilcellulosa (CMC), può essere utilizzata nei vini rossi per la stabilizzazione tartarica, fino a un limite di 100 mg/l in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione.
 3. Mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio

Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate [allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013], fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo.

4. Aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

5. Fecce fresche

Le fecce fresche possono essere utilizzate a condizioni specifiche e limitate (punto 21 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009).

6. Tannino

I tannini possono essere utilizzati su base temporanea [punto 25 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009], in attesa di una decisione dell'OIV sulla loro ammissibilità come antiossidanti e stabilizzatori nella vinificazione.

Sezione B.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) Il Sud Africa autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.
- b) Il Sud Africa si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio dell'Unione europea a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) Il Sud Africa autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione C

Norme specifiche in materia di importazione, etichettatura e commercializzazione applicabili ai prodotti di una Parte importati nell'altra Parte

1. Retsina

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione in Sud Africa del vino "retsina" originario della Grecia e prodotto in conformità alle norme dell'Unione europea. Ai fini dell'importazione e della commercializzazione in Sud Africa deve essere considerato come "*flavoured grape liquor*" (vino aromatizzato) ai sensi della legislazione sudafricana.

2. Fiocchi d'oro

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione nell'Unione europea di bevande alcoliche (effervescenti o no) derivate dall'uva alle quali sono stati aggiunti fiocchi d'oro di qualità alimentare; tale bevanda alcolica non può tuttavia essere etichettata o altrimenti commercializzata come un tipo di vino.

3. Varietà di viti

Le varietà di viti che possono essere utilizzate nei vini importati e commercializzati nel territorio delle parti sono varietà di piante della specie *Vitis vinifera* e ibridi della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali normative più restrittive che una delle Parti può applicare ai vini prodotti sul suo territorio. L'importazione e la commercializzazione di vini ottenuti dalle varietà Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah e Othello, sono vietate.

4. Indicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette

Le Parti concordano di autorizzare termini che indicano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette dei vini, se l'uso di tali termini è regolamentato nel paese di origine. Le etichette che si riferiscono alla produzione biologica non sono disciplinate dal presente paragrafo.

5. Nomi degli Stati

Le seguenti denominazioni sono protette per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose:

- a) i riferimenti al nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i vini e le bevande spiritose originari dello Stato membro interessato,
- b) il nome del Sud Africa o altre denominazioni utilizzate per indicare il Sud Africa per i vini e le bevande spiritose originari di tale paese.

6. Assistenza reciproca tra le autorità incaricate di applicare le misure

Ciascuna Parte designa gli organismi e le autorità responsabili dell'applicazione del presente protocollo. Se una Parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo viene designata un'unica autorità di collegamento.

Le Parti si comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al primo comma entro sei (6) mesi dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

Gli organismi e le autorità di cui al primo comma esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente protocollo al fine combattere le pratiche fraudolente.

7. Disposizioni di salvaguardia

Le Parti si riservano il diritto di introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione dei vini e delle bevande spiritose importati dell'altra Parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra Parte viene informata adeguatamente e tempestivamente per consentirle di soddisfare dette prescrizioni supplementari.

Le Parti concordano che tali prescrizioni non saranno richieste al di là del periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse per il quale sono state introdotte.

8. Termini di etichettatura e menzioni tradizionali

Le Parti riconoscono l'importanza attribuita all'uso di termini di etichettatura e menzioni tradizionali per designare i vini immessi sui rispettivi mercati. Le Parti convengono di continuare a collaborare su tale questione a norma dell'articolo 14 del presente protocollo. Le Parti si impegnano ad esaminare gli obiettivi, i principi e l'applicazione a determinati casi specifici, al fine di raggiungere entro due (2) anni dall'entrata in vigore un accordo che sarà incorporato nel presente protocollo. In attesa di tale accordo, l'uso di tali termini e menzioni sui prodotti importati dell'altra Parte è soggetto alle norme, procedure e prassi della Parte importatrice indipendentemente dal fatto che tali termini e menzioni costituiscano categorie di

vino o termini e menzioni previsti dalla legislazione della Parte esportatrice di cui all'articolo 11 del presente protocollo.

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali "ruby", "tawny" e "vintage" specificate nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2006 possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini fortificati interessati, conformemente alla loro definizione nel diritto sudafricano, con una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione A.3, nella quale rientrano i vini fortificati e relativa alle province *Eastern Cape*, *Northern Cape* o *Western Cape*. Detti vini fortificati recano un'etichetta con l'indicazione geografica corrispondente e con la menzione tradizionale collegata con un trattino o altrimenti associata visualmente al termine "Cape".

APPENDICE dell'allegato II

Certificazione per l'importazione e documentazione di analisi

1. A norma della sezione A.2, lettera a), e della sezione B.2, lettera a), del presente allegato, la prova che le prescrizioni per l'importazione di vini nel territorio di una Parte sono state soddisfatte è fornita alle autorità competenti della Parte importatrice presentando:
 - a) un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale reciprocamente riconosciuta del paese di origine;
 - b) se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine. Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:
 - titolo alcolometrico volumico totale
 - titolo alcolometrico volumico effettivo
 - estratto secco totale
 - acidità totale, espressa in acido tartarico
 - acidità volatile, espressa in acido acetico
 - acidità citrica
 - zucchero residuo
 - anidride solforosa totale.
2. Le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità specifiche delle norme di cui al punto 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire⁵.
3. Nell'applicare la sezione C, punto 6, dell'allegato II, le Parti convengono che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento dall'OIV e pubblicati da tale organizzazione oppure, se in questa pubblicazione non figura un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), prevalgono come metodi di riferimento per determinare la composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.

⁵ Da effettuarsi mediante decisione del comitato speciale istituito in forza dell'articolo 13 del presente protocollo.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI DIMENSIONI DELLE BOTTIGLIE E DI TITOLI ALCOLOMETRICI DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le Parti dichiarano che le dimensioni delle bottiglie e i titoli alcolometrici volumici minimi delle bevande spiritose destinate al consumo umano non devono ostacolare più del necessario gli esportatori di entrambe le Parti. Esse dichiarano inoltre che incoraggiano un'ulteriore armonizzazione.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ED ANALISI

Le Parti dichiarano che i seguenti parametri sono oggetto delle analisi relative alle procedure di certificazione per l'importazione di bevande spiritose previste dalle norme del Sud Africa riguardanti le procedure di importazione di bevande spiritose.

- a) Bevande spiritose diverse da quelle di cui alle lettere b) e c):
 - % di titolo alcolometrico volumico,
 - tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol.
- b) Whisky detto "blended":
 - % di titolo alcolometrico volumico,
 - tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - alcoli superiori - alcole amilico per ettolitro di alcole assoluto.
- c) Bevande spiritose:
 - i) liquori e cocktail a base di bevande spiritose:
 - % di titolo alcolometrico volumico,
 - tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - zucchero residuo (g/l),
 - ii) Bibite rinfrescanti alcoliche:
 - % di titolo alcolometrico volumico,
 - tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - anidride solforosa totale,
 - acidità volatile, espressa in acido acetico
 - iii) Liquori cremosi:
 - % di titolo alcolometrico volumico,
 - tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,
 - zucchero residuo,
 - sostanza grassa butirrica

iv) altro:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol.

DICHIARAZIONE DELL'UE RELATIVA ALL'USO DEL SIMBOLO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA

L'UE dichiara che si possono prendere in considerazione le richieste debitamente motivate dal Sud Africa relative alle denominazioni protette dall'allegato I, sezione A.1 del presente protocollo, affinché i prodotti rientranti in tali denominazioni siano oggetto di commercializzazione nell'UE, corredati del simbolo dell'indicazione geografica protetta.

DICHIARAZIONE DEL SUD AFRICA SULLE NORME RELATIVE AI FORMAGGI

Il Sud Africa dichiara che in occasione di una prossima modifica delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti caseari ed entro dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Sud Africa terrà conto del disciplinare dei formaggi designati dalle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione B.1 del presente protocollo per garantire che possano essere commercializzati in Sud Africa con le pertinenti designazioni.

PROTOCOLLO 4

RELATIVO AL RAPPORTO TRA L'ASSC E IL PRESENTE ACCORDO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 113 del medesimo:
 - a) sono abrogate le seguenti disposizioni dell'ASSC:
 - i) gli articoli che figurano nei titoli II (Scambi commerciali) e III (Questioni collegate agli scambi) e nei corrispondenti allegati e protocolli, escluso l'articolo 31 (Trasporti marittimi) che rimane applicabile nelle relazioni tra le Parti dell'ASSC;
 - ii) l'articolo 104, paragrafi 9 e 10;
 - iii) i punti 5 e 7 dell'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha più la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni abrogate in conformità alla lettera a);
 - c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 non è più a disposizione delle Parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni abrogate in conformità alla lettera a).
2. In caso di applicazione provvisoria del presente accordo da parte dell'UE e della ratifica da parte del Sud Africa a norma dell'articolo 113 del presente accordo:
 - a) l'applicazione degli articoli che devono essere abrogati a norma del punto 1 è sospesa;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a);
 - c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 non è a disposizione delle Parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a).
3. In caso di conflitto tra l'ASSC e il presente accordo, quest'ultimo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ATTO FINALE

I rappresentanti:

DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELL'UNGHERIA
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "Stati membri dell'Unione europea",
e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,
LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
LA REPUBBLICA DI NAMIBIA
LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
IL REGNO DELLO SWAZILAND

di seguito denominati "Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico" ("Stati della SADC aderenti all'APE"),

dall'altra,

riuniti a [...], il [...] [...] [duemila...] per la firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno:

– adottato i seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni:

ALLEGATO I: Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE

ALLEGATO II: Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE

ALLEGATO III: Dazi doganali del Mozambico sui prodotti originari dell'UE

ALLEGATO IV: Salvaguardie agricole

ALLEGATO V: Salvaguardie transitorie per BLNS

ALLEGATO VI: Prodotti e settori prioritari nel quadro dell'SPS

PROTOCOLLO 1: Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO 2: Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

PROTOCOLLO 3: Indicazioni geografiche e commercio di vini e di bevande spiritose

PROTOCOLLO 4: Relativo al rapporto tra l'ASSC e il presente accordo

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente atto finale.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA NAMIBIA SULL'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

La Namibia riafferma l'opinione circa i prodotti della pesca espressa durante i negoziati dell'APE sulle norme di origine e di conseguenza conferma che, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque soggette alla sua giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti della Namibia a scopo di trasformazione debbano beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE DELL'UE RELATIVA AL PROTOCOLLO 1 SULL'ESTENSIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI

L'UE, ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale pertinente, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, limitano l'estensione massima delle

acque territoriali a 12 miglia marine, dichiara che tale limite deve essere preso in considerazione nell'applicazione delle disposizioni del protocollo ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a tale concetto.

[Spazio riservato a tutte le firme]